Prefettura di Pisa

"DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE"

In data 10 settembre 2021, alle ore 10.00, presso questa Prefettura e in modalità a distanza si tiene una riunione per la disciplina della propaganda elettorale in occasione delle Elezioni amministrative dei comuni di Buti, Castellina Marittima, Santa Luce e Vecchiano che si terranno il 3 e 4 ottobre p.v.

Alla riunione, presieduta dal Capo di Gabinetto Annalisa Oliva, sono presenti i Rappresentanti Provinciali delle liste e dei movimenti politici che partecipano alla competizione elettorale comunale, i rappresentanti delle Forze di polizia e delle polizie municipali interessate.

La presente riunione è finalizzata a richiamare l'attenzione ad uno svolgimento sereno della campagna elettorale, in un clima di civile dialettica democratica, nella piena osservanza delle norme vigenti e delle consuetudini elettorali e che garantisca la tutela dell'ambiente e del patrimonio storico, monumentale ed artistico.

Si richiamano in particolare le seguenti disposizioni:

- **le norme della Costituzione in base alle quali "tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con le parole, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione" (art. 17), nonché *di riunirsi* pacificamente" (art. 21);**

- **il divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione** dalla data di convocazione dei comizi e fino alla conclusione delle operazioni di voto, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 - "Disposizioni per la parità d'accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica";

- **il divieto di affissione dei materiali di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi destinati a ciò da ciascun Comune, nonché il divieto di iscrizioni murali e di quelle su fondi stradali, palizzate e recinzioni** (art. 1 della legge n. 212/56, così come modificata dalla legge n. 130/75) e su monumenti ed opere d'arte di qualsiasi genere, a tutela del decoro e dell'estetica cittadina (art. 162 del D. Lgs. 42/2004 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio);

Prefettura Pisa - Area II - Prot. Uscita N.0051990 del 10/09/2021

- **ogni Amministrazione Comunale, dal momento dell'assegnazione degli spazi per l'affissione dei manifesti elettorali, è tenuta, per legge, a provvedere alla defissione dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati**, che siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico, (D. Lgs. n. 507/93), nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta ovunque effettuata (balconi di case private o all'interno di vetrine o porte di vetro dei comitati elettorali); **le spese sostenute dal Comune** per la rimozione del materiale di propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantinaggio **sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile** (art. 15 della legge n. 515/93 così come modificato dall'art. 1, comma 178, della legge 27/12/2006, n. 296). Viene ricordato, altresì, che in caso di violazione delle disposizioni relative alle affissioni, saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente (art. 15 della legge n. 515/93);

- **devono essere rispettati i manifesti affissi regolarmente**, che pertanto, non devono essere strappati, deturpati o coperti (art. 8 della legge n. 212/56, così come modificato dall'art. 6 della legge n. 130/75);

- **sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici** assegnate ai partecipanti alla campagna elettorale (art. 3 della legge n. 212/56, così come sostituito dall'art. 3 della legge n. 130/75);

Dal trentesimo giorno precedente **la data fissata per la consultazione è vietata:**

a. **ogni forma di propaganda elettorale, luminosa e figurativa, a carattere fisso - ivi compresi striscioni, gli stampati esposti nelle vetrine dei negozi, sulle porte sulle palizzate, sugli infissi delle finestre e dei balconi - in luogo pubblico**, con esclusione delle insegne indicanti le sedi dei partiti e movimenti. Le sedi dei comitati elettorali possono considerarsi equiparate a quelle dei partiti e movimenti se regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, ossia alla data del 29 dicembre 2017. (art. l, comma 4, della legge n. 212/56 e circolare a carattere permanente del Ministero dell'Interno - Servizi Elettorali n. 1943/V);
b. **ogni forma di propaganda luminosa mobile** (art. 6 della legge n. 212/56, così come modificato dall'art. 4 della legge n. 130/75) e cioè quella eseguita su mezzi mobili con apparecchi luminosi. Al contrario deve ritenersi ammessa ogni forma di **propaganda figurativa non luminosa** eseguita con mezzi mobili, quali automezzi, roulotte, ecc, che però non possono essere lasciati in sosta nelle vie o piazze o altri luoghi pubblici;
c. **non possono essere lanciati volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico** (art. 6 della legge n 212/56 così come modificato dall'art. 4 della Legge 130/75), mentre ne è consentita la distribuzione a mano;
d. **fino a 48 ore prima dell'inizio delle votazioni possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo del preavviso all'Autorità di P.S.** previsto dall'art. 18 del Testo Unico 18 giugno 1931 n. 773, delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Durante detto periodo, **l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale** e solamente dalle ore 09,00 alle ore

Protocollo Arrivo N. 5233/2021 del 13-09-2021
Allegato 1 - Copia Documento

21,00 del giorno della manifestazione e di quello precedente (art. 7 comma 2, della legge n. 130/75).

Tale forma di propaganda è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi (art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, come sostituito dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n.610);

e. **utilizzazione di QR code (Quick Response Code) su cartelloni pubblicitari** - Tale particolare modalità di comunicazione, rientra tra le forme di propaganda elettorale figurativa a carattere fisso, come tale vietata dall'art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificato dall'art. 4 della Legge 24 aprile 1975, n. 130, se non è inserita all'interno degli appositi spazi gratuiti a ciò destinati dal Comune in un'ottica di "par condicio" fra coloro che a norma dell'art. 52, secondo comma, della legge n. 352/1970 hanno titolo all'assegnazione di uno spazio di propaganda elettorale. (cfr. "Raccolta pareri in materia elettorale" espressi dalla Direzione Centrale dei Servizi Elettorali del Ministero dell'interno;
f. **sino al penultimo giorno prima della votazione sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggi politici su quotidiani e periodici**: annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi, pubblicazioni di confronto tra più sostenitori (art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 28/2000).

Dal 15esimo giorno antecedente **quello della votazione** sino alla chiusura delle operazioni di votazione, **è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle votazioni** e sugli orientamenti di voto degli elettori anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto (art. 8 della legge n. 28/2000); l'attività degli istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni; è opportuno, però, che la stessa avvenga a debita distanza dagli edifici di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali. Inoltre, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (vale a dire dopo le ore 15 del 4 ottobre p.v.) può essere consentita la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali, nonché del risultato dello scrutinio purché in ogni caso non venga turbato il regolare svolgimento delle operazioni elettorali di scrutinio;

Dal giorno antecedente quello della votazione **e fino alla chiusura delle operazioni di voto sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda.** Nei giorni destinati alla votazione è altresì vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (art. 9 della legge n. 212/56, così come sostituito dall'art. 8 della legge n. 130/75). E' consentita, invece, la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici

Protocollo Arrivo N. 5233/2021 del 13-09-2021
Allegato 1 - Copia Documento

nelle bacheche previste dall'art. 1 della legge n. 212/56, così come modificato dall'art. 1 della legge n. 130/75.

Tenuto conto della contingente situazione di emergenza connessa alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, si rappresenta che tutte le iniziative elettorali dovranno svolgersi con l'assoluta osservanza delle vigenti disposizioni che prescrivono l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, il divieto di assembramenti tra le persone ed il rispetto del distanziamento sociale di sicurezza.

Si riporta infine la Faq presente sul sito del Governo relativa all'obbligo di possedere una certificazione verde Covid -19 per la partecipazione agli eventi.

"L'obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 si applica anche alla partecipazione a ogni tipo di eventi che si svolgono all'aperto in spazi non delimitati e senza precisi varchi d'ingresso (ad esempio in parchi, strade o piazze)?
L'obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 per accedere agli spettacoli aperti al pubblico, stabilito dall'articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021, a seguito della modifica introdotta dall'art. 3 del decreto-legge n. 105 del 2021, si riferisce a luoghi che consentono, per la loro conformazione, di limitare l'ingresso da parte degli spettatori (sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e altri locali o spazi anche all'aperto).
L'obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 non si applica, invece, nel caso in cui gli eventi si svolgano in luoghi all'aperto privi di specifici e univoci varchi di accesso, come ad esempio in piazze, vie o parchi pubblici, a cui possono accedere anche soggetti per fini diversi da quello di assistere all'evento che non è quindi destinato ad un pubblico predefinito e contenuto in spazi dedicati in modo esclusivo all'evento stesso."

Il Capo di Gabinetto
Annalisa Oliva

Protocollo Arrivo N. 5233/2021 del 13-09-2021
Allegato 1 - Copia Documento